

I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011 e 7 aprile 2011 hanno dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

Sospensione

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2011, n. 3947 è stata disposta la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti).

Il termine del periodo di sospensione, inizialmente fissato al 16 dicembre 2011, è stato successivamente **prorogato** al:

- 30 giugno 2012 dall'articolo 23, comma 44, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
- 1° dicembre 2012 dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 612, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- 31 dicembre 2014 dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Decreto milleproroghe 2015), convertito in legge del 27 febbraio 2015, n. 11.

La sospensione decorre dal 27 giugno 2011 senza soluzione di continuità fino al **31 dicembre 2014**.

Beneficiari

La sospensione è concessa ai datori di lavoro privati, ai lavoratori autonomi (compreso il settore agricolo) e ai liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011. Il settore pubblico è **escluso** dalla sospensione.

Modalità di sospensione

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga da giugno 2011 a novembre 2014 le aziende interessate inseriscono nell'elemento "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", "CausaleACredito" il nuovo valore "**N963**" e le relative "SommeACredito" (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi). Il risultato dei "DatiQuadratura" - "TotaleADebito" e "TotaleACredito" può dare luogo a un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) oppure un credito azienda o un saldo a zero.

Le posizioni contributive delle aziende interessate alla sospensione dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "**1Z**".

Per gli **artigiani** e i **commercianti** la sospensione riguarda i contributi dovuti alle seguenti scadenze:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
6 luglio 2011	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2010 e primo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011
20 agosto 2011	II rata sul minimale per l'anno 2011
16 novembre 2011	III sul minimale per l'anno 2011
30 novembre 2011	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011
16 febbraio 2012	IV sul minimale per l'anno 2011
16 maggio 2012	I rata sul minimale per l'anno 2012
30 giugno 2012	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2011 e primo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012
20 agosto 2012	II rata sul minimale per l'anno 2012
16 novembre 2012	III sul minimale per l'anno 2012
30 novembre 2012	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012
18 febbraio 2013	IV rata sul minimale per l'anno 2012
16 maggio 2013	I rata sul minimale per l'anno 2013
28 agosto 2013	II rata sul minimale per l'anno 2013
18 novembre 2013	III rata sul minimale per l'anno 2013
8 luglio 2013	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2012 e primo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2013
2 dicembre 2013	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2013
17 febbraio 2014	IV rata sul minimale per l'anno 2013
16 maggio 2014	I rata sul minimale per l'anno 2014
18 agosto 2014	II rata sul minimale per l'anno 2014
16 giugno 2014	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2013 e primo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2014
17 novembre 2014	III rata sul minimale per l'anno 2014
1° dicembre 2014	II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2014

Se risulta già acquisita la sospensione, è necessario revocarla e procedere a una nuova acquisizione – secondo le disposizioni presenti nel messaggio 28 febbraio 2013 n. 3549 – per includere nella sospensione anche la contribuzione 2014 e, nello specifico, le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2014.

Per i **liberi professionisti** iscritti alla Gestione Separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di:

- saldo 2010, I acconto 2011, II acconto 2011, saldo 2011, I e II acconto 2012;
- contributi con scadenza 8 luglio 2013, relativi al saldo della contribuzione anno 2012 e primo acconto anno 2013;
- contributi con scadenza 2 dicembre 2013 relativi al II acconto per l'anno 2013;
- contributi al saldo della contribuzione anno 2013, al I e al II acconto anno 2014;

Per i **committenti** la sospensione riguarda i versamenti mensili con scadenza dal 27 giugno 2011 fino al 16 dicembre 2013 (compensi erogati fino al mese di novembre 2013) e quelli con scadenza fino al 16 dicembre 2014 (compensi erogati fino a novembre 2014).

Considerando l'intero periodo in cui è in vigore la sospensione, si ricorda che risultano sospesi i versamenti relativi ai compensi erogati da giugno 2011 a novembre 2014 per le aziende committenti, mentre per i liberi professionisti tutti i pagamenti con scadenza dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2014.

Per le **aziende assuntrici di manodopera agricola** la sospensione del versamento dei contributi va dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2014. È dunque sospeso il pagamento dei contributi dovuti dal primo trimestre 2011 al secondo trimestre 2014. La presentazione dei DMAG relativi al periodo dal secondo trimestre 2011 sino al terzo trimestre 2014 rimane sospesa. I DMAG presentati a partire da gennaio 2015 (denuncia DMAG IV trimestre 2014), relativi ai citati periodi, non contengono l'aggravio di sanzioni.

Per i **lavoratori autonomi** e per i **concedenti a piccola colonia** e a **compartecipazione familiare** sono sospesi i pagamenti a partire dalla I rata del 2011 sino a quelli relativi alla III rata del 2014. Al momento della ripresa riscossione, quindi, i pagamenti relativi alle suddette rate non contengono l'aggravio di sanzioni.

Modalità di recupero

I contributi sospesi devono essere versati in unica soluzione alla prima scadenza utile successiva alla data del 30 gennaio 2015 maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dalla prima data utile fissata per il versamento.

In alternativa è possibile presentare **istanza di dilazione**, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Tali istanze devono essere presentate entro il termine del 20 marzo 2015. In deroga alla disciplina generale, limitatamente ai crediti oggetto di sospensione, la dilazione può essere concessa anche se è in corso un'altra dilazione amministrativa.

I messaggi [30 gennaio 2015 n. 746](#) e [13 marzo 2015 n. 1842](#) contengono le istruzioni relative alle modalità di versamento.

Circolari e normativa

- [Circolare INPS 22 luglio 2011 n. 98](#)
- [Messaggio 30 agosto 2012 n. 14045](#)
- [Messaggio 28 febbraio 2013 n. 3549](#)
- [Messaggio 4 febbraio 2014 n. 2072](#)
- [Messaggio 30 gennaio 2015 n. 746](#)
- [Messaggio 13 marzo 2015 n. 1842](#)
- [Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2011, n. 3947](#)
- [Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011](#)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011](#)
- [Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#)
- [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)